



Oggetto: costituzione fondo risorse decentrate 2019 – Consorzio C.s.e.a..

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	
26 LUG. 2019	
Prot. N.	2215

Il sottoscritto dr. Enrico Maina, Revisore dei conti del Consorzio C.S.E.A.,

Premesso

- che la Ragioneria dello Stato invita a certificare separatamente la costituzione del fondo risorse decentrate, rispetto all'utilizzo;
- che la costituzione del fondo è atto dovuto, preventivo alle successive determinazioni;
- che il Consorzio C.S.E.A. ha reso l'ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 dalla quale si evince il rispetto del limite salario accessorio 2016 limitatamente alle risorse decentrate personale non dirigenziale del comparto e non PO; l'ente dovrà assicurare il rispetto dell'osservanza del limite totale salario accessorio 2016 anche tenendo conto delle altre voci di salario accessorio;
- dato atto dell'assenza di integrazioni facoltative fatta eccezione per risorse derivanti da fondi europei (progetto In.te.se. – fondi Alcotra);
- richiamata al riguardo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2017, relativa all'approvazione del protocollo progettuale Alcotra, e attestante che il progetto costituisce integrazione espressa agli obiettivi strategici dell'ente;
- preso atto delle indicazioni contenute nella predetta delibera circa l'eccedenza delle attività rispetto all'ordinario, per il personale consortile, in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti, sezione autonomie, QMIG/20/2017;
- dato atto che i progetti finalizzati vengono finanziati con risorse residue di parte stabile e che gli obiettivi vengono regolarmente approvati nell'ambito del piano performance/obiettivi 2019 del Consorzio, così come i progetti finalizzati eventuali;
- dato atto del rispetto del limite del 30% sulla destinazione del salario accessorio a performance, stabilito dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21.5.2018;
- dato atto del rispetto della previsione di progressioni orizzontali per non oltre il 50% degli aventi diritto, come suggerito dalla Circolare Ragioneria Stato n. 15 recentemente commentata dalla dottrina;
- dato atto delle considerazioni riportate negli atti programmatori dell'ente e nella deliberazione di non eccedenza/programmazione personale n. 18/2019;

- dato atto che per quanto riguarda l'incentivo funzioni tecniche, è stato definitivamente chiarito che l'allocazione avviene all'interno degli stanziamenti delle opere/servizi/forniture;
- dato atto che, come previsto dalla normativa ultima aggiornata, le somme riferite all'incentivo funzioni tecniche transitano comunque sul fondo pur non essendo computate nei limiti delle spese di personale;
- dato atto che il fondo potrà essere adeguato, in relazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, in relazione alle modifiche di personale in servizio rispetto a quello alla data del 31.12.2018;

dato atto

- che non sono presenti decurtazione del Fondo, in assenza di cessazioni sia nel periodo 2011-2014, sia nell'esercizio 2016;
- che è stata scorporata dal fondo la quota destinata al finanziamento della posizione organizzativa nel 2017, conformemente al contratto nazionale 21.5.2018;
- si prevede un incremento del fondo, parte alimentabile, previa riduzione per pari importo del budget destinato a posizione organizzativa, al fine di rispettare il tetto dell'accessorio totale 2018;
- che non sono allocate temporaneamente risorse all'esterno del fondo;

esprime parere positivo ed

attesta

- la certificazione e la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa limitatamente alla sua costituzione, tuttavia il presente parere positivo viene rilasciato subordinandolo alla verifica del rispetto dell'invarianza del valore medio pro capite di cui al D.L. 34/2019 e, a tale proposito, si invita all'eventuale rideterminazione del fondo in osservanza della normativa succitata;
- evidenzia che nel caso in cui, per effetto di quanto sopra, il fondo dovesse subire delle variazioni sarà necessario richiedere nuovo parere al sottoscritto revisore;
- evidenzia che dovrà essere assicurata la c.d. differenziazione del premio individuale, come stabilito dall'articolo 69 del CCNL 21.5.2018 (maggiorazione non inferiore al 30% del valore medio pro capite);
- richiama quanto in premessa indicato circa il limite tetto salario accessorio 2016;
- sono fatte salve modifiche normative o interpretative.

Saluzzo, 26.07.2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Enrico MAINA

